

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato</i>)	8
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e C. 927 Costa)</i>	22
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Sui lavori della Commissione	21
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso del sostituto procuratore nazionale antimafia, Antonio Patrono e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Palermo, Costantino Visconti	21
AVVERTENZA	21

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 9.35.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che alla proposta di legge C. 331 Ferranti è stata abbinata la proposta di legge C. 927 Costa, di identico contenuto.

Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri ha stabilito il programma dei lavori della proposta di legge in esame. In particolare si è stabilito che nella seduta di oggi si concluderà l'esame preliminare e sarà poi fissato il termine per gli emendamenti a martedì prossimo alle ore 14. Questi quindi verranno esaminati

a partire da giovedì 12 per poi trasmettere il testo risultante dagli emendamenti approvati entro mercoledì 19. In tal modo le Commissioni in sede consultiva avrebbero la giornata di giovedì 20 per esprimere il parere. Nella stessa giornata di giovedì 20, una volta acquisiti i pareri, la Commissione Giustizia potrà concludere definitivamente l'esame in sede referente. Ricordo che al termine dell'esame preliminare il testo base verrà trasmesso al Comitato per la legislazione, in quanto contiene una delega.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Formula quindi, anche a nome del correlatore Costa, una proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

La Commissione adotta quale testo base il testo unificato proposto dai relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 11 giugno 2013. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per prossimo il mese di luglio.

Ivan SCALFAROTTO (PD) nell'ottica di un rafforzamento dello strumento della rettifica, le cui modalità sono disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, ritiene che sarebbe preferibile

una formula normativa più intensa e dettagliata, nella quale si preveda che la rettifica debba essere pubblicata entro un breve periodo dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce.

Daniele FARINA (SEL) in considerazione della delicatezza e complessità del provvedimento, auspica che la Commissione voglia compiere un esame approfondito al quale dedicare tutto il tempo necessario. Pur condividendo la finalità del provvedimento ritiene, infatti, che l'intera struttura delle sanzioni penali sia irrealistica, poco dissuasiva e sostanzialmente da riscrivere. Sottolinea come anche la disciplina dell'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 11-bis », preveda un'ipotesi sostanzialmente irrealizzabile, essendo improbabile che l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

Luca D'ALESSANDRO (Pdl) ricorda come, di fatto, nella maggior parte dei casi la pena detentiva sia venuta in questione quando il querelato era un magistrato, anche se non sempre si è trattato dei casi più eclatanti di diffamazione. Ritiene, più in generale, che si debba riflettere seriamente sull'eliminazione dell'aggravante di cui all'articolo 594, quarto comma, del codice penale. Ritiene inoltre inopportuno che l'oggetto dell'esame si estenda a materie sostanzialmente eterogenee, come avverrebbe in caso di abbinamento della proposta di legge n.121 Pisicchio.

Francesca BUSINAROLO (M5S) esprime talune perplessità sulla previsione del nuovo articolo 595 del codice penale, laddove si collega, quale conseguenza della condanna, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi alle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma. Esprime inoltre perplessità sull'articolo 3, che prevede una sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria.

Auspica che nel corso dell'esame le predette disposizioni possano essere adeguatamente approfondite.

Walter VERINI (PD), *relatore*, ritiene che la delicatezza e l'importanza del provvedimento consiglino di fare presto, ma di fare bene, e che i contributi che emergono dal dibattito confermano la possibilità di fare un buon lavoro. Precisa che si tratta di un testo aperto ad eventuali modifiche e ritiene che, a tal fine, potrebbe essere utile svolgere un ciclo di audizioni.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) preannuncia la presentazione di una sua proposta di legge in materia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere sottolineato l'importanza di conoscere anche la posizione del Governo e le sue eventuali proposte di modifica, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ivan SCALFAROTTO (PD), *relatore*, ricorda che Matthew Shepard nacque a Casper, nel Wyoming, il 1° dicembre 1976. Era il primo figlio di Dennis Shepard e Judy Peck Shepard. I suoi genitori vissero per un certo periodo in Arabia Saudita, dove suo padre lavorava per una compagnia petrolifera, così Matthew si diplomò presso la scuola americana in Svizzera. Poi si iscrisse a Scienze Politiche, all'Università dello Wyoming. Suo padre lo ricorda come un « *giovane uomo ottimista e aperto, con un dono molto speciale che gli consentiva di stabilire una relazione praticamente con chiunque. Era un tipo di persona con cui era facile fare amicizia ed era uno sempre alla ricerca di nuove sfide. Matthew aveva una grande passione per*

l'uguaglianza ed era uno che non aveva paura di battersi per l'accettazione delle differenze tra le persone ».

Subito dopo la mezzanotte del 7 ottobre 1998 Matthew, che allora aveva 21 anni, incontrò in un bar Aaron James McKinney e Russell Arthur Henderson. Secondo McKinney, Shepard chiese loro un passaggio a casa. Matthew fu derubato, picchiato selvaggiamente, legato ad una staccionata e lasciato lì a morire solo a causa della sua omosessualità. Matthew fu trovato 18 ore dopo da un ciclista di passaggio, che inizialmente lo aveva scambiato per uno spaventapasseri, vivo e in stato di incoscienza.

Matthew aveva una frattura dalla nuca fino oltre l'orecchio destro. Parte del cervello era stata danneggiata in modo tale da risultare compromessa la capacità del suo corpo di regolare il battito cardiaco, la temperatura corporea e altre funzioni vitali. C'era inoltre circa una dozzina di piccole ferite sulla testa, sul collo e sulla faccia. È stato riportato che Matthew era stato colpito con una violenza tale da ricoprire il suo volto completamente di sangue, ad eccezione di dove era stato lavato dalle sue stesse lacrime. I medici giudicarono le sue lesioni troppo gravi per poter essere operate. Matthew non riprese più conoscenza e rimase sempre in rianimazione. Morì alle 00.53 del 12 ottobre 1998 all'ospedale Poudre Valley a Fort Collins, in Colorado. La polizia arrestò McKinney e Henderson poco dopo, trovando l'arma insanguinata, le scarpe della vittima e la carta di credito nel loro camion.

Il 29 ottobre 2009 il Presidente Obama ha promulgato una legge che punisce l'odio nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender. Si chiama il Matthew Shepard Act.

Andrea, invece, era di Roma e aveva 15 anni. Si è ucciso nella sua città il 22 novembre del 2012, l'anno scorso. Lo ricordiamo tutti come « il ragazzo dai pantaloni rosa ». Perché aveva, appunto, dei pantaloni rosa. E poi metteva lo smalto rosa, e aveva anche un quaderno, sempre rosa. Non sappiamo se fosse omosessuale

oppure no. Sappiamo però che il suo comportamento non era quello giusto, quello che i suoi compagni di scuola si aspettavano da lui. Un ragazzo non mette lo smalto, non si veste di rosa. E infatti qualcuno sul muro della scuola aveva scritto: *'Non vi fidate del ragazzo con i pantaloni rosa, è frocio'*. Così Andrea si è stretto una sciarpa intorno al collo, si è lasciato andare, ed è morto con i suoi 15 anni.

Il giorno dopo qualcuno scrisse su un blog: *« Chiamatela pure omofobia se volete, anche se io ancora non riesco a capirlo questo termine. Omo-fobia: paura dei gay? Paura di chi viene periodicamente pestato a morte? Paura di chi subisce ogni giorno, sotto la nostra indifferenza, violenze psicologiche? A me più che paura sembra odio, perché l'odio è sempre più facile, perché l'amore deve essere corrisposto, l'odio no. Perché l'odio crea facilmente gruppo: si trova un bersaglio e gli si indirizza contro tutto il nostro odio, come se un odio condiviso fosse più giustificabile. »*

Ecco. Negli Stati Uniti oggi esiste il Matthew Shepard Act. Qui da noi in Italia, no. Nessuno ha ancora dato una legge che ricordi Andrea e i suoi pantaloni rosa, e che aiuti a evitare che si ripetano casi come il suo. La legge per quelli coi pantaloni rosa non è ancora stata varata. Così come non è ancora stata varata una legge che protegga dall'odio le persone transessuali e transgender, un gruppo talmente odiato in tutto il mondo da essere l'unica minoranza che ha dovuto inventarsi una celebrazione, il TDOR (Transgender Day of Remembrance), per ricordare i propri morti, uccisi per ragioni di odio. Per chi ancora non lo sapesse, si celebra ogni 20 novembre, tutti gli anni, dal 1999.

È per questo che siamo qui, oggi. Per cominciare il cammino che ci conduca finalmente ad approvare una legge non tanto contro l'omofobia, la paura dei gay, ma contro l'odio verso di essi. Una legge di civiltà, in nessun modo ideologica, che serva in primo luogo a dire al Paese che la nostra comunità nazionale ripudia ogni forma di odio, incluso quello omofobico e transfobico. Una legge, poi, che spieghi

bene che l'« omofobia » e la « violenza omofobica » sono due cose ben diverse. Perché l'omofobia, per essere tale, proprio come il razzismo, non richiede necessariamente la violenza fisica.

Il testo in esame non intende raggiungere il suo scopo creando una nuova fattispecie di reato, al contrario. Ciò che la proposta di legge intende fare è utilizzare norme già da tempo in vigore nel nostro ordinamento. Con la proposta di legge della quale discutiamo, infatti, si estendono alle discriminazioni fondate sull'identità sessuale della vittima i reati puniti dalla legge n. 654 del 1975 (cosiddetta « Legge Reale ») – che ha reso esecutiva la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, fatta a New York il 7 marzo 1966 – legge poi modificata dal decreto-legge n. 122 del 1993 (cosiddetto « Decreto Mancino »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993.

In buona sostanza si vuole equiparare l'odio basato sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o il ruolo di genere della vittima a quello, già riconosciuto e punito nel nostro ordinamento, basato su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In questo modo si rimuove l'irrazionale differenza che esiste nel nostro Paese, per esempio, tra l'apporre uno striscione gravemente razzista in uno stadio, il che può – almeno in teoria – configurare una condotta antigiuridica, e l'apporre il medesimo striscione, riportante le medesime parole di dilleggio, nei confronti delle persone omosessuali. In questo caso non di reato si tratterebbe, ma di semplice espressione del pensiero, posto che la legge penale non prevede che l'omofobia sia una forma d'odio perseguita dalla legge. E posto che in una democrazia, in uno Stato di diritto, tutto ciò che non è vietato è, deve essere, permesso.

Sembra una cosa semplice, sulla quale essere tutti d'accordo, eppure non è così. La prima proposta per una legge per il contrasto all'omofobia e la transfobia fu depositata nel 1993 e dopo venti anni non ne abbiamo ancora una in vigore. Non vuole ritornare in questo momento alle

vicende che hanno impedito a precedenti proposte di legge di giungere a buon fine, ma vuole richiamare alcune delle principali obiezioni che si sono sollevate come ostacoli all'approvazione di una legge così tanto attesa e così necessaria.

Si è spesso sostenuto, per esempio, che l'estensione della legge Mancino ad ipotesi in cui la condotta discriminatoria abbia a proprio fondamento l'omosessualità o transessualità della vittima possa comportare l'introduzione nell'ordinamento di un reato di opinione, in contrasto con i principi costituzionali.

Ebbene, in realtà questa preoccupazione non è fondata come risulta evidente dal solo fatto che la Corte Costituzionale non ha mai sancito l'illegittimità costituzionale della legge Reale-Mancino. La proposta in esame si limita ad estendere il contenuto di questa legge ad ulteriori ipotesi connesse alle condizioni personali della vittima oltre che a riportare la formulazione della fattispecie penale al testo antecedente alle modifiche apportate nel 2006, quando le condotte di « diffusione » e « incitamento » alla discriminazione sono state sostituite rispettivamente a quelle di « propaganda » ed « istigazione » del testo precedente.

A questo proposito ricorda che neanche la formulazione antecedente al 2006 era stata oggetto di censure di illegittimità costituzionale.

Dalla stessa applicazione giurisprudenziale della « legge Reale-Mancino » risulta chiaro che molte delle ipotesi di scuola che vengono oggi richiamate per dimostrare i rischi dell'introduzione di reati di opinione sono in realtà dei casi che nel diritto penale vengono ricondotti alla categoria dei « reati impossibili », in quanto la condotta non sarebbe idonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico protetto, così come questo si può evincere in via interpretativa dalla nozione di discriminazione per come questa risulta dall'ordinamento e, in particolare, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo; dalla Convenzione di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; dall'articolo 43,

comma 1, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, successivamente meglio puntualizzato nella direttiva 2000/43/CE del Consiglio Europeo, recepita con il decreto legislativo n. 215 del 2003; nonché nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio Europeo, recepita con il decreto legislativo n. 216 del 2003, che fa menzione anche dell'orientamento sessuale. In sostanza in molti di quegli esempi addotti per dimostrare l'incostituzionalità o, quanto meno, l'inopportunità dell'estensione della legge Reale-Mancino alla discriminazione nei confronti di omosessuali o transessuali, ciò che viene a mancare è la lesione del bene giuridico.

Si è sostenuto poi che la locuzione « orientamento sessuale », pur ricorrendo in fonti di diritto internazionale e comunitario nonché di ordinamenti stranieri, dovesse essere adeguatamente definita prima di poter essere introdotta nell'ordinamento italiano, anche al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale ».

Considerato che con la proposta di legge in esame questa nozione è introdotta in una norma penale, opportunamente, per evitare dubbi di costituzionalità sotto il profilo della determinatezza della fattispecie, l'articolo 1 contiene la definizione di « identità sessuale », considerata come l'insieme, l'interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale. Il testo specifica anche le nozioni di « identità di genere », « ruolo di genere » e « orientamento sessuale ». È bene precisare che si tratta di definizioni che sono pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali, che nulla hanno in comune con comportamenti genericamente afferenti alla sfera sessuale.

E tuttavia è necessario inoltre ribadire che in ogni caso l'espressione « orientamento sessuale » è già presente nella legislazione italiana. Ad esempio:

Con riferimento alla parità di trattamento in materia di occupazione e di

condizioni di lavoro, il D.Lgs. 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE, stabilisce che parità implica assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli *handicap* (o meglio: *delle disabilità*), dell'età o dell'orientamento sessuale (articolo 2).

Il decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro, vieta poi in particolare alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati di effettuare qualsivoglia indagine sull'orientamento sessuale dei lavoratori (articolo 10).

Nel D.Lgs. n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), l'articolo 7 afferma che le pubbliche amministrazioni «garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro».

Bisogna inoltre fare riferimento alla fondamentale sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale. In questa sentenza il giudice costituzionale, facendo riferimento alla legge n. 164 del 1982, recante «Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso», afferma espressamente che il legislatore italiano ha accolto «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero «naturalmente» evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privile-

giando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti».

L'identità sessuale che la proposta di legge in esame vuole tutelare è pertanto una nozione che ha già una valenza giuridica nel nostro ordinamento.

Un'altra obiezione che si è sollevata è quella della potenziale violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza. Secondo i sostenitori di questa tesi, chi subisce violenza per ragioni di orientamento sessuale riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza *tout court*. A questa obiezione deve risponderci che, evidentemente, in questo caso ciò che rileva non è tanto la qualità soggettiva dell'identità sessuale della vittima del reato, quanto il motivo del reato stesso e cioè il fatto che il reo fosse stato spinto dall'odio omofobico o transfobico.

Vale la pena citare a questo proposito la Sentenza 12 gennaio 2012, n. 563 della 5° sezione penale della Corte di Cassazione secondo la quale «Integra il reato di minaccia aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso (articolo 612 cod. pen. e 3 decreto-legge n. 122 del 1993, conv. in l. n. 205 del 1993), la condotta di colui che effettui telefonate all'indirizzo della persona offesa – nella specie docente di storia e studiosa delle persecuzioni razziali antisemite avvenute in Italia durante l'occupazione nazista – prospettandole alcuni mali ingiusti, rientranti nel genere di quelli praticati in un lager nazista (stupro etnico razziale), e manifesti odio nei confronti del popolo ebraico ed esultanza per le persecuzioni di cui è stato vittima, considerato che la finalità di odio razziale e religioso – integrante l'aggravante in questione – sussiste non solo quando il reato (nella specie minaccia) sia rivolto ad un appartenente al popolo ebraico, in quanto tale, ma anche quando sia indirizzato a coloro che, per le più diverse ragioni, siano accomunati dall'agente alla essenza e ai destini del detto popolo.

In ultimo non è inutile affrontare anche la più bizzarra delle obiezioni, quella per cui non vi sarebbe bisogno di estendere la Legge Mancino all'omofobia e alla transfobia in quanto già esiste nel codice penale una aggravante comune dei « futili motivi ». A questa singolare teoria si può serenamente obiettare che una eventuale aggressione nei confronti di un gay, di una lesbica o di una persona transessuale o transgender è un atto grave che mina le fondamenta della società civile nella quale viviamo. In una democrazia e in uno Stato di diritto le persone, tutte, devono essere sempre libere di esprimere a pieno, nel rispetto della legge, la loro personalità. Va da sé quindi che il « motivo » in questo caso sarebbe non « futile » ma di inaudita gravità.

A conclusione della relazione ritiene opportuno fare riferimento alla normativa di stampo europeo in materia, affinché risulti chiaro sin dall'avvio di questo nuovo iter legislativo che non stiamo affrontando questioni stravaganti od anormale appunto, ma che stiamo invece trattando di « diritti », ed in particolare del diritto di ciascuna persona di essere appunto se stessa senza il rischio di essere discriminata.

E non potrà purtroppo sfuggire la responsabilità del gravissimo ritardo che il nostro legislatore – e cioè noi, onorevoli colleghi – porta nei confronti dei trattati e delle linee guida in tema di discriminazione dell'Unione Europea e delle legislazioni dei paesi nostri amici e partner nell'Unione.

Provvedimenti mirati alla specifica tutela di omosessuali e transessuali si rintracciano nell'ambito degli interventi attuati a livello europeo per prevenire ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

In base all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (cd « Trattato di Lisbona »), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (dotata dello stesso valore giuridico dei Trattati)

sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali.

Inoltre, sempre il Trattato di Lisbona afferma, all'articolo 10, che « nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ».

Il divieto di discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale trova un ulteriore riferimento normativo nell'articolo 19. La disposizione prevede che « il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ».

La lotta contro l'omofobia costituisce peraltro una delle priorità del Programma 2010-2014 per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (*Programma di Stoccolma*), adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009. Il Programma sottolinea in particolare che « poiché la diversità è una fonte di ricchezza per l'Unione, l'Unione e gli Stati membri devono garantire un ambiente sicuro in cui le differenze siano rispettate e i più vulnerabili siano tutelati. Occorre continuare a lottare con determinazione contro le discriminazioni, il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia e l'omofobia ».

In questo quadro si collocano le più recenti iniziative adottate dalle istituzioni UE, con riferimento sia alla situazione all'interno degli Stati membri che all'azione esterna dell'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda gli ultimi interventi legislativi dell'Unione, disposizioni volte a tutelare le persone in condizione di vulnerabilità in ragione del loro orientamento sessuale sono contenute nella direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status

uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, sotto il profilo del riconoscimento della sussistenza di rischio di persecuzione. Lo stesso accade nella proposta di direttiva, tuttora in corso di esame da parte delle istituzioni europee, relativa a procedure per la concessione e la revoca dello status conferito dalla protezione internazionale (COM(2011)319).

Il tema della lotta all'omofobia è stato più volte affrontato dal Parlamento europeo che annualmente ha approvato risoluzioni volte a coinvolgere nella lotta all'omofobia le attività degli Stati membri e della Commissione europea. Si ricordano, ad esempio, la risoluzione sull'omofobia in Europa del 6 aprile 2007 con la quale il Parlamento ha chiesto alla Commissione di garantire che la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale in tutti i settori sia vietata completando il pacchetto legislativo contro la discriminazione basato sull'articolo 13 del trattato CE, « senza il quale lesbiche, gay, bisessuali e altre persone che si trovano a far fronte a discriminazioni multiple continuano ad essere a rischio di discriminazione ».

Da ultimo, la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012, sulla lotta all'omofobia in Europa, « condanna con forza tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e deplora vivamente che tuttora, all'interno dell'Unione europea, i diritti fondamentali delle persone LGBT non siano sempre rispettati appieno; invita pertanto gli Stati membri a garantire la protezione di lesbiche, gay, bisessuali e transgender dai discorsi omofobi di incitamento all'odio e dalla violenza e ad assicurare che le coppie dello stesso sesso godano del medesimo rispetto, dignità e protezione riconosciuti al resto della società; esorta gli Stati membri e la Commissione a condannare con fermezza i discorsi d'odio omofobi o l'incitamento all'odio e alla violenza nonché ad assicurare che la libertà di manifestazione, garantita da tutti i trattati sui diritti umani, sia effettivamente rispettata » e « ritiene che i diritti fondamentali delle persone

LGBT sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio; plaude al fatto che sedici Stati membri offrono attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti ».

Ancor più recentemente, nella risoluzione adottata il 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e il Consiglio a:

Innanzitutto di intervenire in modo più incisivo contro l'omofobia, la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, anche chiedendo ai sindacati e alle forze di polizia degli Stati membri di proteggere la libertà di espressione e di manifestazione in occasione delle marce dell'orgoglio LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender);

Ha chiesto poi di utilizzare i risultati dell'indagine in corso dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) al fine di dare finalmente seguito alle ripetute richieste da parte del Parlamento europeo e delle ONG;

E infine di presentare urgentemente la tabella di marcia dell'UE per l'uguaglianza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere da adottare entro il 2014.

Con riferimento ai contenuti delle citate risoluzioni del Parlamento europeo, si ricorda che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (*Fundamental Rights Agency*, FRA) ha pubblicato, nel luglio 2011, lo studio « *Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States* ». Ulteriori conclusioni in materia, sulla base di una ricerca tuttora in corso, dovrebbero essere presentate nelle prossime settimane.

In tale studio, sottolineando come la legislazione e l'accettazione pubblica procedano di pari passo, l'Agenzia raccomanda di: a) sostenere gli impegni per una direttiva « orizzontale » in grado di garantire una equa tutela dalle discriminazioni di qualunque natura, comprese quelle basate sull'orientamento sessuale; b) garan-

tire un livello di tutela contro gli episodi di omofobia e transfobia che sia pari a quello garantito nel caso di incitamento all'odio e reati ispirati dall'odio motivati da razzismo o xenofobia; c) garantire l'adeguata applicazione della tutela giuridica per le persone transgender già esistente e disposta dal diritto dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le iniziative UE nel settore delle relazioni esterne, si segnala che nel giugno 2010 il Gruppo «Diritti umani» istituito in seno al Consiglio dell'Unione europea ha adottato uno strumento per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e *transgender* (LGBT).

Il documento contiene riferimenti agli strumenti giuridici internazionali e regionali, alle dichiarazioni e alle altre norme disponibili per la promozione e tutela dei diritti umani delle persone LGBT nonché una griglia di elementi di analisi e controllo al fine di valutare la situazione dei diritti umani delle persone LGBT. In tal modo il documento intende fornire al personale delle istituzioni dell'UE, delle capitali degli Stati membri, delle delegazioni, rappresentanze e ambasciate dell'UE, strumenti operativi da utilizzare nei contatti con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali (ONU, Consiglio d'Europa, OSCE) e della società civile al fine di promuovere e tutelare i diritti umani delle persone LGBT nell'ambito dell'azione esterna dell'UE.

Insomma, verrebbe da dire: «È l'Europa che ce lo chiede!», un'espressione spesso legata soltanto ai sacrifici economici che sono richiesti ai popoli europei e che invece dovrebbe avere a che fare anche con i diritti e la creazione di una società veramente rispettosa e inclusiva.

È da dire che anche da un veloce sguardo alla legislazione degli altri Paesi si coglie il ritardo della legislazione italiana nell'affrontare il tema del contrasto all'omofobia e transfobia. Diversi Stati europei hanno infatti introdotto nei loro ordinamenti, soprattutto nell'ultimo decennio, nuovi strumenti normativi idonei

ad una migliore tutela legale contro la discriminazione per orientamento sessuale.

Per quanto riguarda, in particolare, la legislazione penale in materia di omofobia, gran parte dei paesi europei ha modificato le normative nazionali per adeguarle alla lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale della vittima. Alcuni Stati hanno riconosciuto il principio di non discriminazione addirittura nelle loro Costituzioni o ne hanno esteso, in via interpretativa, l'applicazione alla discriminazione per omofobia, ma la maggior parte dei paesi europei hanno previsto esplicitamente il reato di discriminazione e/o hanno introdotto il movente omofobo quale circostanza aggravante per taluni reati.

Il Belgio consacra il principio di non discriminazione nella sua Costituzione (Costituzione, artt. 10 e 11), pur senza menzionare espressamente le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Dal 2003 il legislatore belga ha ampliato il campo delle discriminazioni condannabili, includendo con disposizioni specifiche a livello federale anche l'orientamento sessuale tra i motivi di discriminazione illegittima, ma è con il pacchetto di leggi federali anti-discriminazione del 2007 (legge del 10 maggio 2007) che ha previsto uno specifico «divieto di discriminazione» (articolo 3) nei settori della vita pubblica rientranti nel campo di applicazione della legge. Il legislatore belga non ha introdotto un generale «reato di discriminazione» fondato sull'orientamento sessuale per i cittadini comuni, ma ha previsto la penalizzazione di taluni atti e comportamenti discriminatori di natura omofobica (artt. 21-24). La legge del 2007 ha inoltre introdotto il movente fondato sull'orientamento sessuale tra le circostanze aggravanti per alcuni reati disciplinati dal Codice penale, quali aggressione, omicidio, stupro, *stalking*, incendio doloso, diffamazione e calunnia, profanazione di tombe, atti di vandalismo ed altri (artt. 377-bis, 405-quater, 422-quater, 438-bis, 453-bis, 514-bis, 525-bis, 532-bis, 534-bis).

Anche le tre Comunità belghe (fiamminga, francofona e germanofona) e le Regioni (Bruxelles, Fiandre e Vallonia) hanno adottato, a partire dal 2002, diversi decreti nell'intento di assicurare coerenza legislativa con la normativa antidiscriminazione approvata a livello federale.

La Francia prevede norme direttamente applicabili alla lotta contro la omofobia. A partire dal 2003, il legislatore francese ha ammesso l'omofobia fra gli elementi identificativi per alcune infrazioni penali disciplinate dal Codice penale, come nel caso del reato di discriminazione (artt. da 225-1 a 225-4, articolo 432-7) ed ha riconosciuto la circostanza aggravante per i reati o delitti commessi in ragione dell'orientamento sessuale della vittima (articolo 132-77). Successivamente, nel 2004, ha disposto un aggravamento delle pene in caso di discriminazione, estendendo alle minacce, al furto e all'estorsione (artt. 222-18-1, 311-4 e 312-2) le fattispecie di reato cui può essere applicata la circostanza aggravante a carattere omofobo. Infine, nel 2012, il legislatore ha ulteriormente rafforzato la legislazione francese contro la discriminazione omofobica inserendo accanto a quello di « orientamento sessuale » anche il concetto di « identità sessuale » negli articoli dei Codici penale e di procedura penale, dei Codici del lavoro e dello sport e di alcune leggi, riguardanti reati o comportamenti motivati da discriminazione. È stato, ad esempio, modificato l'articolo 225-1 del Codice penale, in base al quale attualmente « costituisce una discriminazione ogni distinzione operata tra persone fisiche in ragione della loro origine, il loro sesso, la loro situazione familiare, il loro stato di gravidanza, la loro apparenza fisica, il loro patronimico, il loro stato di salute, il loro handicap, le loro caratteristiche genetiche, le loro tradizioni, il loro orientamento o la loro identità sessuale... ». Sono altresì punite la provocazione non pubblica alla discriminazione, all'odio o alla violenza (articolo R625-7) e la diffamazione e l'ingiuria non pubbliche nei confronti di una persona o un

gruppo di persone in ragione dell'orientamento sessuale (art. R624-3 e R624-4).

Anche la legge francese del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa contiene disposizioni a carattere anti-discriminatorio, prevedendo i reati di provocazione pubblica alla discriminazione, all'odio o alla violenza (articolo 24), di diffamazione a mezzo stampa (o altro strumento di comunicazione) nei confronti di una persona o un gruppo di persone in ragione del loro orientamento sessuale, vero o presunto (articolo 32) e di ingiuria a mezzo stampa (o altro strumento di comunicazione) rivolta ad una persona o un gruppo di persone per motivi omofobici (articolo 33).

In Germania il reato di discriminazione per l'orientamento sessuale non è previsto in modo esplicito così come il motivo omofobico non è espressamente riconosciuto tra le circostanze aggravanti. Tuttavia il Codice penale (*Strafgesetzbuch – StGB*) (articolo 130, comma 1) punisce con la detenzione colui che, in maniera tale da disturbare la pace pubblica, incita all'odio o alla violenza contro elementi della popolazione o lede la dignità di altre persone attraverso insulti o offese e prevede una pena detentiva o una pena pecuniaria anche per chi commette gli stessi illeciti attraverso la diffusione di opere scritte (articolo 130, comma 2). Sebbene il Codice penale non faccia un esplicito riferimento al *background* omofobico di colui che perpetra il reato, nella definizione data all'articolo 130 rientra anche la discriminazione effettuata in ragione dell'orientamento sessuale. Anche per quanto riguarda le circostanze attenuanti e aggravanti che devono essere valutate dal giudice nel formulare una sentenza (Codice penale, articolo 46), non vi è una esplicita previsione rispetto all'omofobia, ma un generico richiamo alle motivazioni e finalità dell'atto oltre che alle convinzioni e agli intenti del reo.

Nei Paesi Bassi la Costituzione stabilisce che « è vietata ogni discriminazione fondata sulla religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche, la razza, il sesso od ogni altro motivo » (articolo 1). Le parole « ogni altro motivo » furono inserite

proprio per includere gli atti di discriminazione nei confronti delle persone omosessuali e la stessa giurisprudenza in materia ha in genere interpretato in tal senso il dettato dell'articolo 1. Né il Codice penale, né il Codice di procedura penale prevedono l'orientamento sessuale della vittima quale circostanza aggravante. Tuttavia dal 1° dicembre 2007 è in vigore una circolare del *Public Prosecution Service* (l'organo titolare dell'azione penale), che impone, al momento della formulazione della richiesta di pena, un aumento del 25 per cento della pena prevista per un determinato reato se questo è legato a una forma di discriminazione, inclusa quella relativa all'orientamento sessuale.

Il Portogallo, con la riforma del 2004, ha incluso nella Costituzione l'orientamento sessuale fra i fattori vietati di discriminazione (Costituzione, articolo 13, comma 2) oltre alle diverse disposizioni che assicurano il rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione in diversi campi della vita economica, sociale e politica dei cittadini. Nel 2007 la riforma del Codice penale (Legge n. 59/2007) ha introdotto alcune misure che rafforzano l'arsenale repressivo per combattere il fenomeno dell'omofobia. Il legislatore ha previsto il reato di incitamento alla discriminazione, all'odio e alla violenza verso persone fisiche, in ragione della loro razza, colore, origine etnica o nazionale, religione, sesso o orientamento sessuale (Codice penale, articolo 240) ed ha riconosciuto l'intento dell'omofobia come una circostanza aggravante per alcuni reati, quali l'omicidio aggravato (Codice penale, articolo 132) e l'offesa aggravata all'integrità fisica (Codice penale, articolo 145).

Nel Regno Unito una specifica definizione dell'omofobia non è prevista in modo esplicito nei testi legislativi; il fenomeno ha tuttavia rilevanza penale nel quadro più generale della repressione dei reati connotati dall'odio razziale o religioso verso le vittime, così come dalla discriminazione del loro orientamento sessuale (*hate crime*) e il Governo ha adottato diverse iniziative in tema di omofobia nell'ambito di programmi di prevenzione.

Il *Crime and Disorder Act 1998* ha introdotto figure di reato connotate dall'odio diretto verso determinate caratteristiche della vittima, sue opinioni o inclinazioni personali e il *Criminal Justice Act 2003* ha introdotto (articolo 146) alcune aggravanti per i reati suddetti, prevedendo un incremento di pena qualora l'atto criminoso sia ispirato dall'ostilità verso l'orientamento sessuale (anche solamente presunto) della persona offesa, al pari dell'odio razziale, etnico, religioso o riferito alla eventuale condizione di disabilità della vittima.

Più di recente, il *Criminal Justice and Immigration Act 2008*, con la modifica del *Public Order Act 1986*, ha ammesso l'aggravante dell'odio fondato sull'orientamento sessuale ed ha equiparato i relativi reati a quelli ispirati dall'odio religioso o razziale. La stessa legge, tuttavia, a tutela della libertà di espressione esclude dalla nozione di *hatred on the ground of sexual orientation* la formulazione di opinioni critiche riferite a determinate condotte o pratiche sessuali, oppure le esortazioni a modificare o a non porre in essere tali condotte o pratiche (*Criminal Justice and Immigration Act 2008*, articolo 74 e Schedule 16).

Applicando i criteri derivati da questa legislazione, il *Crown Prosecution Service* (CPS) – organo giudiziario titolare dell'esercizio dell'azione penale – ha dato una definizione dell'omofobia in un documento di indirizzo del 2007, *Policy for prosecuting cases of homophobic and transphobic crime*, affermando che l'elemento omofobico ricorre ogni volta che esso sia percepito come tale, indifferentemente, dal reo o dalla vittima – in ragione del suo presunto orientamento sessuale – oppure da terzi.

La Spagna prevede nel suo ordinamento norme specifiche relative alla discriminazione per motivi basati sull'orientamento sessuale della vittima. Il Codice penale spagnolo contiene, infatti, disposizioni riguardanti la discriminazione in base all'orientamento sessuale e considera il movente omofobico come circostanza aggravante di alcune infrazioni penali.

In particolare il Codice penale individua alcune fattispecie di reato connesse alla discriminazione per motivi omofobici (Capitolo IV, artt. 510-521). Sono puniti con pene detentive: i reati di incitazione all'odio e alla violenza contro gruppi e associazioni e di diffusione consapevole di informazioni false e ingiuriose su gruppi e associazioni, commessi anche in ragione delle tendenze sessuali dei loro membri (articolo 510).

La discriminazione commessa da un incaricato di pubblico servizio è punita con una pena detentiva e con una multa, oltre ad una inabilitazione speciale all'impiego o carica pubblica per un periodo variabile; le pene sono aumentate in caso di reato commesso da un funzionario pubblico (articolo 511).

È punito con l'interdizione dall'esercizio della professione, occupazione, impresa o commercio, per un periodo variabile a seconda della gravità, il rifiuto da parte di privati nell'esercizio delle loro attività professionali o manageriali di fornire le loro prestazioni per motivi legati, tra l'altro, agli orientamenti sessuali a soggetti che ne abbiano diritto (articolo 512).

Il codice penale spagnolo considera inoltre illegali le associazioni « che promuovano o ispirino discriminazione, odio o violenza contro persone, gruppi o associazioni sulla base ... dell'orientamento sessuale » (articolo 515, 5) e prevede specifiche pene sia per i fondatori, direttori e presidenti di tali associazioni, sia per i membri attivi (articolo 517).

Il Codice penale considera poi il movente omofobico come circostanza aggravante di alcune infrazioni penali. L'articolo 22, punto 4, prevede, tra le circostanze aggravanti, il fatto che il delitto sia commesso per motivi razzisti, antisemiti o altro tipo di discriminazione riferita all'ideologia, religione o credenza della vittima, l'etnia, razza o nazione a cui appartenga, orientamento o identità sessuale, la malattia o la disabilità. Il Codice penale detta, inoltre, disposizioni sulla discrimi-

nazione dei lavoratori in base, tra l'altro, al loro « orientamento sessuale » (articolo 314).

Infine la Legge 49/2007, in materia di pari opportunità, non discriminazione ed accessibilità universale per le persone disabili, considera tra le « infrazioni molto gravi » i comportamenti gravi (*conductas calificadas como graves*) generati da odio o disprezzo legati all'orientamento sessuale (articolo 16, comma 4, lettera e).

L'Italia ricopre insomma senza alcun dubbio l'incomodo ruolo di fanalino di coda sul tema dei diritti delle persone LGBT in Europa e nel mondo occidentale. Sempre più paesi occidentali, non solo quelli pienamente industrializzati ma anche quelli dell'America Latina riconoscono piena uguaglianza ai cittadini LGBT e alle loro famiglie. La piramide dei bisogni di Maslow come molti di voi sapranno prevede che l'essere umano, una volta soddisfatti bisogni più elementari, si rivolga al soddisfacimento di bisogni più sofisticati: dai bisogni fisiologici si passa ai bisogni di sicurezza, poi a quelli di affetto, a quelli di stima e di successo e, infine, a quelli di realizzazione personale. Le persone omosessuali, bisessuali e trans in Italia sono ancora alle prese con il bisogno molto basilare della sicurezza. Non parliamo di una piccola minoranza: l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 5 per cento della popolazione mondiale sia gay, lesbica, bisessuale o trans, senza significative differenze di latitudine o di status sociale. E come accade sempre in tema di diritti, lo abbiamo visto con i provvedimenti assunti in questa legislatura in tema di violenza contro le donne, è possibile con questa legge dare un segnale di inclusione e di rispetto non solo alle persone interessate ma a tutto il paese. È uno di quei casi in cui la norma penale ha un effetto simbolico che contribuisce a costruire la modernità di un paese e la cultura di una comunità. È nella consapevolezza di questa occasione e di questa responsabilità, che augura a tutti i colleghi buon lavoro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'onorevole Leone sostituisce

l'onorevole Bianconi per l'esame del provvedimento in titolo. Esprime quindi l'auspicio che la Commissione compia un percorso condiviso e che tale condivisione, a differenza di quanto accaduto nella precedente legislatura, possa trovare riscontro anche nell'esame in Assemblea.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, osserva come la Commissione debba proseguire un lavoro iniziato nelle precedenti legislature ma non completato, perché non sfugge che la caratterizzazione della fattispecie presenta delle criticità tecniche che egli stesso intende evidenziare nel prosieguo dei lavori e per il buon fine dell'esame del provvedimento. Sottolinea come, al di là del trasporto emotivo, sia necessaria la condivisione per redigere un testo tecnicamente ineccepibile.

Si riserva quindi di illustrare la propria relazione nella prossima seduta.

Alessandro ZAN (SEL) quale secondo firmatario della proposta di legge in esame, esprime soddisfazione per l'inizio dell'iter in Commissione e dichiara di avere molto apprezzato la relazione del collega Scalfarotto, nella quale sono evidenziate adeguatamente anche le sollecitazioni che provengono dall'Europa sin dagli anni '90.

Osserva come la « Legge Mancino » abbia superato il vaglio della Corte costituzionale e sia una legge completa, idonea a tutelare la categoria di cittadini in questione, che subisce continue discriminazioni. Dichiara di parlare quale cittadino e deputato omosessuale e di conoscere molti amici che hanno subito violenze. Ritiene che occorra aprire una nuova pagina nel nostro Paese, per evitare ogni violenza omofoba, ogni forma di discriminazione quotidiana rappresentata, ad esempio, dal bullismo nelle scuole e anche quelle forme di « omofobia istituzionale », alimentate dall'assenza di una specifica norma di legge. Ritiene che gli appelli del Presidente della Repubblica e delle alte cariche istituzionali debbano indurre a non arretrare in questa battaglia di civiltà. Auspica

quindi che nelle prossime sedute si possano dipanare tutte le questioni che sono alla base delle criticità del testo.

Michela MARZANO (PD) evidenzia la necessità di lasciare da parte le questioni ideologiche e sottolinea alcuni punti che ritiene importanti. Sotto il profilo della libertà di opinione, che sarà alla base di una parte delle obiezioni che saranno mosse nei confronti del provvedimento, ritiene che si debba distinguere tra opinione e linguaggio dell'odio, considerandoli come diversi atti linguistici. Quanto alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che sarà prevedibilmente alla base di ulteriori obiezioni, ritiene che si debba tenere ferma la nozione aristotelica per cui situazioni uguali vanno trattate in modo uguale e situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso. Ritiene quindi che si possa ricorrere a mezzi non ideologici, ma filosoficamente strutturati, per affrontare la discussione e trovare punti di convergenza.

Francesca BUSINAROLO (M5S) dichiara di avere ascoltato con grande interesse la relazione del collega Scalfarotto e ritiene che la cultura del Paese debba cambiare, che gli italiani debbano maturare. Evidenzia come molti colleghi del Movimento 5 Stelle abbiano sottoscritto la proposta di legge e dichiara che anche lei la sottoscriverà. Fa presente che il suo gruppo valuterà con molta attenzione il provvedimento, anche tenendo conto delle indicazioni che provengono dalla Corte costituzionale e da Amnesty International, e che sarà disponibile a discutere e a trovare punti di incontro.

Il sottosegretario Cosimo FERRI dichiara di avere ascoltato con interesse la relazione dell'onorevole Scalfarotto.

Ricorda come recentemente, nel luglio 2011, siano state accolte dall'Assemblea due questioni di pregiudizialità basate sul principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.) e sul principio di legalità (articolo 25, comma 2, Cost.); e che in precedenza, il 13 ottobre 2009, la Camera aveva approvato

una questione pregiudiziale di costituzionalità dal seguente tenore: « la disposizione viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza in quanto ... ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza *tout court*. Si introdurrebbe quindi un trattamento diverso nella commissione di delitti non colposi senza alcuna ragionevole giustificazione ».

A suo avviso, si tratta di questioni non insuperabili.

Da un lato, infatti, il cosiddetto argomento della « discriminazione alla rovescia » è sconfessato sol che si ponga mente ai dati statistici più recenti sugli « *hate crimes* » i quali testimoniano la diffusione e la pervasività della violenza omofobica, deponendo nel senso di una condizione di debolezza e di vulnerabilità di un gruppo comprovata, altresì, dalle acquisizioni criminologiche sulla gravità dei crimini d'odio omofobico, condizione che l'imperativo dell'uguaglianza non solo suggerisce, ma impone di tutelare, secondo un principio di tutela differenziata delle situazioni oggettivamente diverse, in ossequio al principio di ragionevolezza.

D'altro canto, l'esperienza comparata, soprattutto francese (ove è prevista l'aggravante qualora il reato sia commesso in ragione dell'orientamento sessuale della vittima e l'autonoma figura di reato della discriminazione intesa come « qualsiasi distinzione operata fra le persone fisiche in ragione anche dell'orientamento sessuale ») mostra inequivocabilmente come il principio di legalità-precisione può essere adeguatamente rispettato anche in questa materia, per così dire sensibile.

Dunque, non solo il legislatore penale può, ma deve impegnarsi nella definizione di ciò che costituisce atto di discriminazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, come stabilito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i provvedimenti in materia di scambio elettorale politico-mafioso sono stati inseriti oggi all'ordine del giorno della Commissione, al termine delle audizioni informali sulla stessa materia, in vista dell'eventuale adozione del testo base, nell'eventualità che tali provvedimenti fossero inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea nel mese di giugno. Poiché i provvedimenti in questione sono stati invece inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio prossimo, l'esame in Commissione potrà proseguire la prossima settimana.

La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 giugno 2013.

Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso del sostituto procuratore nazionale antimafia, Antonio Patrono e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Palermo, Costantino Visconti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**Testo unificato delle proposte di legge C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.**

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

« 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », continuativa, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, continuativo, per singoli giorni della settimana o per

fasce orarie, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)*, il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

f) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere *a)* e *b)*;

h) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle

sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;

i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il

rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 168-bis. — *(Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato).* — Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di

studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta. La sospensione può tuttavia essere concessa una seconda volta in relazione ai reati commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione.

La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter. – (*Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova*). – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater. – (*Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova*). – La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte ».

ART. 3.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova*).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

« TITOLO V-bis

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis. – (*Sospensione del procedimento con messa alla prova*). – 1. Nei

casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-ter. — (*Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari*). — 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

Art. 464-quater. — (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*). — 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il

giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-quinquies. — (*Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento*). — 1. Nell'ordinanza che dispone la

sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464-*sexies*. – (*Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento*). – 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464-*septies*. – (*Esito della messa alla prova*). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato, e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

Art. 464-*octies*. – (*Revoca dell'ordinanza*). – 1. La revoca dell'ordinanza di

sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-*novies*. – (*Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova*). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-*septies*, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta »;

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-*bis*. – (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda ».

ART. 4.

(*Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 191-*bis*. – (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi*

alla prova). — 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia ».

ART. 5.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova ».

ART. 6.

(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo.

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

ART. 7.

(*Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare*).

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: « non comparso sarà giudicato in contumacia » sono sostituite dalle seguenti: « , qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».

2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-bis. – (*Assenza dell'imputato*). – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad

una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quater. – (*Sospensione del processo per assenza dell'imputato*). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ».

4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quinquies. – (*Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del*

processo). — 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 ».

ART. 8.

(Disposizioni in materia di dibattimento).

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 489. — *(Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare).* — 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste

dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444 ».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: « o contumace », ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « contumace o » sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: « contumace o », ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: « notificato all'imputato contumace e » sono soppresse.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine).

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: « la notificazione o » e le parole: « per l'imputato contumace e » sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 ».

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo

604, commi 1, 4 e 5-*bis*, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 625-*ter.* – (*Rescissione del giudicato*). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 ».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato ».

ART. 10.

(*Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*).

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice ».

ART. 11.

(*Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato*).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

ART. 12.

(*Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*).

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

« ART. 143-*bis.* – (*Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato*). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione

a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ».

ART. 13.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera *i-bis*), introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:

« *i-ter*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

« *l-bis*) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'applicazione degli articoli da 2 a 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.